TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO **Testo con proposte di modifica e integrazione** (in colore rosso; aggiunte e sostituzioni in carattere grassetto, eliminazioni in carattere barrato)
CAPO I **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**	**CAPO I** **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**
Articolo 1– Disposizioni comuni	Articolo 1– Disposizioni comuni
1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni. 3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021. 4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 17/12/2018. 5. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.	1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni. 3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021. 4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 17/12/2018. 5. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 6. La Corte di cassazione, Sezioni unite, con sentenza 1° maggio 2026, n. 12225- depositata il 1° maggio 2026, ha sancito che "il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, comma 816-847, della legge n. 160 del 2019, ha, in ogni caso, natura tributaria". 7. Al canone si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di disciplina dei tributi locali, della L. n. 212/2000 e del Regolamento generale delle entrate. Restano autonome le disposizioni amministrative concernenti il rilascio, l'efficacia, il controllo, la

	sospensione, la revoca e la decadenza delle concessioni e degli altri titoli abilitativi.
CAPO II **ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**	**CAPO II** **ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**
Articolo 22– Autorizzazioni	Articolo 22 bis– Autorizzazioni
1. Per l'installazione, il trasferimento, la modifica o il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari l'interessato, a pena di improcedibilità, è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, redatta sul modello predisposto dagli uffici comunali.	1. E' subordinata al rilascio di preventiva autorizzazione l'installazione di mezzi pubblicitari, ricadenti in aree o su immobili sottoposti a vincoli storici, artistici, archeologici o paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004, o in zone in cui lo strumento urbanistico o altre norme generali prevedano regimi di contingentamento o l'assegnazione di postazioni tramite procedure ad evidenza pubblica. Per l'installazione, il trasferimento, la modifica o il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione ~~dei mezzi pubblicitari~~ l'interessato, a pena di improcedibilità, è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda, soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, redatta sul modello predisposto dagli uffici comunali.
2. La domanda deve essere consegnata al Concessionario incaricato o all'Ufficio Protocollo comunale.	2. La domanda deve essere consegnata al Concessionario incaricato o all'Ufficio Protocollo comunale.
3. Le domande di autorizzazione vengono esaminate, secondo l'ordine cronologico di presentazione riscontrabile in base al protocollo d'ingresso, da un incaricato dell'ufficio preposto all'istruttoria ai fini della verifica della conformità della stessa al presente regolamento, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comando di Polizia locale, per l'attestazione della conformità dell'istanza al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione. Le sole pratiche relative all'installazione di insegne d'esercizio frontali, vetrofanie in genere, targhe per studi sanitari, medici, professionisti, targhe di esercizio e pubblicitarie non sono soggette al parere preventivo del Comando di Polizia Locale. Il Responsabile del procedimento, qualora ritenga opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità organizzative interne all'Amministrazione o da parte di Enti diversi, può convocare una Conferenza dei Servizi, secondo quanto disposto dalla Legge 241 del 07.08.1990 e successive modifiche e integrazioni.	3. Le domande di autorizzazione vengono esaminate, secondo l'ordine cronologico di presentazione riscontrabile in base al protocollo d'ingresso, da un incaricato dell'ufficio preposto all'istruttoria ai fini della verifica della conformità della stessa al presente regolamento, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comando di Polizia locale, per l'attestazione della conformità dell'istanza al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione. Le sole pratiche relative all'installazione di insegne d'esercizio frontali, vetrofanie in genere, targhe per studi sanitari, medici, professionisti, targhe di esercizio e pubblicitarie non sono soggette al parere preventivo del Comando di Polizia Locale. Il Responsabile del procedimento, qualora ritenga opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità organizzative interne all'Amministrazione o da parte di Enti diversi, può convocare una Conferenza dei Servizi, secondo quanto disposto dalla Legge 241 del 07.08.1990 e successive modifiche e integrazioni.
4. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, viene rilasciata all'interessato l'autorizzazione oppure un motivato diniego. Sono, comunque , fatti salvi i diritti di terzi e l'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni	4. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, viene rilasciata all'interessato l'autorizzazione oppure un motivato diniego. Sono, comunque , fatti salvi i diritti di terzi e l'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni

onere e responsabilità qualora l'installazione non venga mantenuta a causa di disaccordo tra privati. 5. Il termine di cui sopra, può essere interrotto una sola volta, dal responsabile del procedimento, per la richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e la cui carenza non costituisca, comunque, causa di improcedibilità della domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo, oppure per apportare modifiche di modesta entità alla documentazione prodotta. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Il mancato ricevimento nei termini indicati di quanto richiesto comporta l'archiviazione della domanda. 6. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni dalla data indicata sulla medesima, ai sensi dell'art. 53, del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, rinnovabile altri tre anni a richiesta dell'interessato. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata secondo la modulistica predisposta dal comune almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione. L'ufficio competente dovrà rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione all'ufficio Protocollo Generale. Qualora non sia richiesto ed ottenuto il rinnovo, l'impianto pubblicitario, se non rimosso, sarà considerato abusivo dalla data di scadenza dell'autorizzazione, con l'applicazione delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa. 7. L'autorizzazione all'installazione di insegne d'esercizio, vetrofanie in genere, targhe per studi sanitari, medici, professionisti, targhe di esercizio e pubblicitarie, è concessa a tempo indeterminato, salvo i casi in cui siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, cambio del titolare dell'autorizzazione, subentri, modifiche della segnaletica stradale. 8. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione. 9. La pubblicità temporanea è ammessa per una durata massima di novanta giorni, salvo motivate proroghe. 10. Per l'installazione di impianti pubblicitari su area di proprietà comunale, l'autorizzazione comprende la concessione di suolo pubblico e ne disciplina le modalità, ivi	onere e responsabilità qualora l'installazione non venga mantenuta a causa di disaccordo tra privati. 5. Il termine di cui sopra, può essere interrotto una sola volta, dal responsabile del procedimento, per la richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e la cui carenza non costituisca, comunque, causa di improcedibilità della domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo, oppure per apportare modifiche di modesta entità alla documentazione prodotta. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Il mancato ricevimento nei termini indicati di quanto richiesto comporta l'archiviazione della domanda. ~~6. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni dalla data indicata sulla medesima, ai sensi dell'art. 53, del D.P.R. 16.12.1992~~ ~~n. 495, rinnovabile altri tre anni a richiesta dell'interessato. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata secondo la modulistica predisposta dal comune almeno 30 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione. L'ufficio competente dovrà rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione all'ufficio Protocollo Generale. Qualora non sia richiesto ed ottenuto il rinnovo, l'impianto pubblicitario, se non rimosso, sarà considerato abusivo dalla data di scadenza dell'autorizzazione, con l'applicazione delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.~~ ~~7. L'autorizzazione all'installazione di insegne d'esercizio, vetrofanie in genere, targhe per studi sanitari, medici, professionisti, targhe di esercizio e pubblicitarie, è concessa a tempo indeterminato, salvo i casi in cui siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, cambio del titolare dell'autorizzazione, subentri, modifiche della segnaletica stradale.~~ ~~8~~ 6. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione. ~~9~~ 7. La pubblicità temporanea è ammessa per una durata massima di novanta giorni, salvo motivate proroghe. ~~10.~~ 8 .Per l'installazione di impianti pubblicitari su area di proprietà comunale, l'autorizzazione comprende la concessione di suolo pubblico e ne disciplina le modalità, ivi compreso il ripristino dell'area al termine della

compreso il ripristino dell'area al termine della concessione. Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato, a giudizio insindacabile dell'ufficio, a presentazione di idonea cauzione. 11. Per motivate ragioni di interesse pubblico, sopravvenute all'autorizzazione, ivi compreso l'adeguamento della segnaletica stradale, ogni autorizzazione può essere revocata, con conseguente obbligo di ripristino della situazione preesistente. 12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico o per altre entrate di competenza comunale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito.	concessione. Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato, a giudizio insindacabile dell'ufficio, a presentazione di idonea cauzione. ~~11.~~ 9 .Per motivate ragioni di interesse pubblico, sopravvenute all'autorizzazione, ivi compreso l'adeguamento della segnaletica stradale, ogni autorizzazione può essere revocata, con conseguente obbligo di ripristino della situazione preesistente. ~~12.~~ 10 .Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione di suolo pubblico o per altre entrate di competenza comunale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito.
	Articolo 22 – Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 1. L'installazione e la collocazione dei mezzi pubblicitari (insegne, vetrofanie, cartelli, manifesti, impianti, ecc.) lungo le strade o in vista di esse è subordinata alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) corredata da asseverazione tecnica a firma di professionista abilitato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L. 19/2026 convertito con L. 50/2026 e dell'art. 19 della Legge 241/1990, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'art. 23, comma 1, del Codice della Strada, nonché dei requisiti e criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 495/1992 e dai regolamenti comunali. 2. La SCIA deve essere trasmessa allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità telematica, attraverso il portale dedicato. L'esposizione pubblicitaria può avere inizio contestualmente alla data di presentazione della SCIA oppure da una data successiva se espressamente indicata nella segnalazione stessa. 3. Il Comune esercita il controllo entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA. In caso di accertata carenza dei requisiti e delle condizioni di legge, il Comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi. Decorso il suddetto termine di 60 giorni, l'amministrazione può intervenire solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della L. n. 241/1990. 4. Il termine di cui sopra, può essere sospeso una sola volta, dal responsabile del procedimento, per la

	richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa o la cui carenza non costituisca, comunque, causa di improcedibilità della domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo, oppure per apportare modifiche di modesta entità alla documentazione prodotta. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Il mancato ricevimento nei termini indicati di quanto richiesto comporta, l'irricevibilità della pratica e la conseguente inefficacia della SCIA, con obbligo per il segnalante di cessare l'attività di installazione o di provvedere al ripristino dei luoghi, fatte salve le sanzioni previste per l'installazione abusiva. Sono, comunque , fatti salvi i diritti di terzi e l'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni onere e responsabilità qualora l'installazione non venga mantenuta a causa di disaccordo tra privati. 5. La SCIA ha la validità prevista dalle vigenti norme, decorrente dalla data di presentazione della segnalazione. Il soggetto interessato che intende mantenere l'esposizione pubblicitaria alla scadenza del triennio dalla data di installazione del mezzo, deve presentare una comunicazione attestante il permanere delle condizioni, dei requisiti e delle caratteristiche dichiarate nell'istanza o nella SCIA originaria, mediante asseverazione del tecnico abilitato. Il rinnovo non è consentito qualora il soggetto interessato non sia in regola con il pagamento del canone ovvero nel caso in cui l'impianto risulti difforme rispetto alla SCIA presentata, o alle prescrizioni del presente regolamento e del Piano Generale degli Impianti. Qualora non sia richiesto ed ottenuto il rinnovo, l'impianto pubblicitario, se non rimosso, sarà considerato abusivo dalla data di scadenza della SCIA, con l'applicazione delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa. 6. La SCIA per l'installazione di insegne d'esercizio, vetrofanie in genere, targhe per studi sanitari, medici, professionisti, targhe di esercizio e pubblicitarie, ha validità a tempo indeterminato, salvo i casi in cui siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario, cambio del titolare , subentri, modifiche della segnaletica stradale. 7. In caso di installazione di impianti riguardanti la pubblicità in occasione di mercati e mercatini a cadenza periodica deve essere presentata un'unica SCIA, corredata da asseverazione tecnica a firma di professionista abilitato, con l'indicazione delle

	singole date e della loro collocazione. 8. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente. 9. In caso di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa o adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19 comma 3 della Legge 241/1990, con conseguente obbligo di ripristino della situazione preesistente. 10. Nel caso in cui la strada non sia di proprietà comunale, il SUAP trasmette immediatamente la SCIA all'ente proprietario della strada al fine di consentire allo stesso il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione di eventuali proposte motivate, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della L. n. 241/1990, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP. 11. La presentazione della SCIA non esonera il soggetto interessato dagli obblighi dichiarativi previsti dal presente Regolamento, anche in caso di non debenza del canone per esenzione di legge o di regolamento comunale.
Articolo 24– Vigilanza 1. La vigilanza è esercitata a mezzo del personale competente di Polizia Locale, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato nonché a vigilare sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse. 2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere all'eliminazione della inadempienza entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione. 3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'art. 12, comma 1, del nuovo	Articolo 24– Vigilanza 1. La vigilanza è esercitata a mezzo del personale competente di Polizia Locale, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari ~~rispetto a quanto autorizzato~~ nonché a vigilare sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse. 2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere all'eliminazione della inadempienza entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione. 3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'art. 12, comma 1, del nuovo

Codice delle Strada.	Codice delle Strada.
Articolo 25- Anticipata rimozione 1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. 2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione. 3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. 4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.	Articolo 25- Anticipata rimozione 1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale ~~prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione~~ , il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. 2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione. 3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. 4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.
Articolo 26- Ripristino dello stato dei luoghi 1. Nel momento in cui cessi per qualsiasi motivo o sia ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose e i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto. 2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale a spese dell'inadempiente.	Articolo 26- Ripristino dello stato dei luoghi 1. Nel momento in cui cessi per qualsiasi motivo o sia ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi è fatto obbligo al titolare ~~dell'autorizzazione~~ dell'impianto o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose e i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto. 2. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale a spese dell'inadempiente.
Articolo 28– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari 1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o comunicazione, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. 2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera. 3. Ai fini dell'applicazione del canone	Articolo 28– Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari 1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte in assenza di SCIA o di autorizzazione, dove prevista, ~~senza la prescritta autorizzazione preventiva o comunicazione~~, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite nel titolo stesso ~~dall'autorizzazione~~ per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. 2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non comunicata o autorizzata, apportata alla pubblicità in opera. 3. Ai fini dell'applicazione del canone

maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006. 4. La pubblicità e le affissioni abusive sono rimosse, previa contestazione delle relative infrazioni, a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.	maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006. 4. La pubblicità e le affissioni abusive sono rimosse, previa contestazione delle relative infrazioni, a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
Articolo 29– Spazi privati per le affissioni 1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari. 2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categorie in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta e del pagamento del diritto. 3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie di affissione determinata nell'art. 6 punto 6, del presente Regolamento. 4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.	Articolo 29– Spazi privati per le affissioni 1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari. 2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categorie in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione ~~dell'imposta~~ del canone e del pagamento del diritto. 3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie di affissione determinata nell'art. 6 punto 6, del presente Regolamento. 4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.
Articolo 30– Decadenza	Articolo 30– Decadenza **1.** Costituiscono cause di decadenza dell'efficacia della SCIA: a) il -mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, nella SCIA, nel Piano Generale degli Impianti, nei provvedimenti comunali e nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; b) l'utilizzo del mezzo pubblicitario in difformità rispetto a quanto dichiarato nella SCIA o rispetto alle

1) L'autorizzazione decade quando: a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata; b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione; c) mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla data del rilascio; d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 30 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione. 2) Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.	condizioni stabilite dagli eventuali titoli presupposti; d) la mancata comunicazione di rinnovo nei termini previsti dal presente Regolamento; e) la rimozione volontaria del mezzo pubblicitario o la cessazione definitiva dell'attività economica del titolare dell'impianto; f) il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta; g) la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive o delle asseverazioni tecniche allegate alla SCIA, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 19, comma 6 della Legge 241/1990; h) il mancato pagamento del canone nei termini previsti dal presente regolamento, previa diffida dell'ufficio competente. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 22 bis decade quando: a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata; b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione; c) mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dalla data del rilascio; d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 30 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione. ~~2) Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti, avvisando che in difetto di pagamento entro 15 giorni, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.~~ 3. In applicazione dell'art. 15-ter del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, l'esistenza di morosità definitive nei confronti del Comune relative al canone costituisce causa ostativa alla presentazione di nuove SCIA o al rilascio di autorizzazioni, salvo che il debitore abbia ottenuto un provvedimento di rateazione regolarmente adempiuto.
Articolo 32- Soggetto passivo 1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando che rimane, in ogni caso, obbligato in solido al pagamento il soggetto pubblicizzato.	Articolo 32- Soggetto passivo 1. È tenuto al pagamento del canone il titolare della SCIA o dell'autorizzazione, nei casi previsti, del mezzo ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari fermo restando che rimane, in ogni caso, obbligato in solido al pagamento il soggetto pubblicizzato.

Articolo 35 - Dichiarazione	Articolo 35 - Dichiarazione
	1. Ai fini della determinazione del canone in caso di SCIA, i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare, prima dell'effettiva installazione del mezzo pubblicitario, apposita dichiarazione redatta su apposita modulistica fornita a seguito della trasmissione della SCIA. In assenza di dichiarazione e del pagamento del canone dovuto, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva e soggetta alle sanzioni previste dal presente regolamento. Nei casi di impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione l'obbligo dichiarativo si intende assolto con la presentazione della richiesta di autorizzazione.
1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite: a) locandine; b) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).	2. La SCIA ~~richiesta di autorizzazione~~ non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite: a) locandine; b) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992).
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.	2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere~~-tutti i dati richiesti dal modello stesso~~ obbligatoriamente: a) tipologia del mezzo pubblicitario; b) ubicazione dell'impianto; c) superficie espositiva imponibile; d) data di inizio e durata dell'esposizione; e) ogni altro elemento richiesto ai fini della quantificazione del canone dovuto**.**
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'ufficio competente, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al gestore del servizio prima dell'inizio della pubblicità.	3. La dichiarazione deve essere presentata telematicamente o a mezzo PEC, al Comune o al soggetto affidatario ~~direttamente all'ufficio competente, il quale ne rilascia ricevuta~~. ~~Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata.~~ In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al gestore del servizio prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.	4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità	5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; **tale pubblicità**

si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.	**si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine**.
Articolo 36- Pagamento del canone 1. Il pagamento deve essere effettuato, direttamente all'Ente, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 bis del D.L. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii. 2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della consegna dell'autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 35 del presente Regolamento; 3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'importo sia superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. 4. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. 5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro. 6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.	Articolo 36- Pagamento del canone 1. Il pagamento deve essere effettuato, direttamente all'Ente, ~~contestualmente al rilascio dell'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari,~~ secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 bis del D.L. 193/2016 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento**.** ~~2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione al momento della consegna dell'autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 35 del presente Regolamento;~~ 3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno ~~di autorizzazione~~ **deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione,** ~~contestualmente al rilascio della concessione.~~ Qualora l'importo sia superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. 4. Per le annualità successive ~~a quella del rilascio dell'autorizzazione,~~ il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. 5. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro. 6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
Articolo 38- Accertamento 1. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento; 2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle	Articolo 38- Accertamento 1. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica, oltre al canone dovuto, ~~si applica~~ un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento; 2. Per la diffusione abusiva o difforme di messaggi pubblicitari ~~ovvero per la diffusione difforme dalle~~

prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.	~~prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione~~, si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma ~~2~~ precedente, con un minimo di euro 50,00, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.	3. ~~Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.~~ Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del canone si applica la sanzione prevista dall'art. 38 del Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative del D.Lgs n. 173 del 5 novembre 2024 ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 147/2026.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva. 5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. 6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali. 7. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, trova applicazione l'istituto del Ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s. m. e i..	4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva. 5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. 6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali. ~~7. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, trova applicazione l'istituto del Ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s. m. e i..~~ 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 "Sanzioni e interessi" e 19-bis "Ravvedimento" del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.
Articolo 39- Pubblicità effettuata con veicoli in genere 1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada. 2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e	Articolo 39- Pubblicità effettuata con veicoli in genere 1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada. 2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e

dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione. 3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi. 4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 5. La superficie dell'automezzo si calcola scorporando la ragione sociale, l'indirizzo ed il logo dell'azienda e, qualora la pubblicità superi i trecento centimetri quadrati, si arrotonda al metro quadro ogni singolo lato del veicolo reclamizzato.	dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione. 3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ~~ad autorizzazione~~ a SCIA, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura ~~autorizzatoria~~ prevista per gli impianti fissi. 4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 5. La superficie dell'automezzo si calcola scorporando la ragione sociale, l'indirizzo ed il logo dell'azienda e, qualora la pubblicità superi i trecento centimetri quadrati, si arrotonda al metro quadro ogni singolo lato del veicolo reclamizzato.
Articolo 41– Riduzioni 1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%: a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, per fini non economici; c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. 2. Gli esercizi commerciali ed artigianali in zone precluse, anche parzialmente, al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere. 3. L'esenzione di cui al comma 2 è concessa a seguito di apposita domanda in carta libera,	Articolo 41– Riduzioni 1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%: a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, per fini non economici; c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. 2. Gli esercizi commerciali ed artigianali in zone precluse, anche parzialmente, al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere. 3. L'esenzione di cui al comma 2 è concessa a seguito di apposita domanda in carta libera,

sottoscritta dall'interessato, che deve essere presentata all'ufficio tributi/pubblicità, da parte dell'interessato, entro un mese dal termine dei lavori, pena la decadenza e, deve contenere: dati anagrafici del contribuente e/o ragione sociale e/o rappresentante legale; codice fiscale/partita IVA; indirizzo ove ha la sede l'attività commerciale; copia dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari oggetto di riduzione; indicazione dei lavori con il tempo complessivo della loro durata. 4. La riduzione spetta sull'imposta dovuta per tutto il periodo in cui si è verificata la chiusura al traffico a causa dello svolgimento dei lavori. 5. Nel caso in cui, entro il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 2, il canone fosse già stato pagato, lo stesso sarà rimborsato tenendo conto del canone effettivamente dovuto applicando per ogni mese o frazione di mese una tariffa pari ad un dodicesimo di quella prevista per la fattispecie pubblicitaria; il rimborso non può superare la tariffa prevista per l'anno solare. 6. Per coloro i quali, entro il termine di presentazione della domanda di cui al comma 2, non abbiano ancora pagato, la determinazione del canone effettivamente dovuto viene calcolata utilizzando lo stesso criterio di cui al comma precedente. 7. Si applica la riduzione del 100 per cento alle pubblicità che pur riportando anche l'indicazione di soggetti privati, perché finanziatori, riguardano attività istituzionali del Comune e sempreché le pubblicità siano conformi al dettato della Legge 160/2019.	sottoscritta dall'interessato, che deve essere presentata all'ufficio tributi/pubblicità, da parte dell'interessato, entro un mese dal termine dei lavori, pena la decadenza e, deve contenere: dati anagrafici del contribuente e/o ragione sociale e/o rappresentante legale; codice fiscale/partita IVA; indirizzo ove ha la sede l'attività commerciale; ~~copia dell'autorizzazione~~ estremi della SCIA dei mezzi pubblicitari oggetto di riduzione; indicazione dei lavori con il tempo complessivo della loro durata. 4. La riduzione spetta ~~sull'imposta~~ sul canone dovut~~a~~o per tutto il periodo in cui si è verificata la chiusura al traffico a causa dello svolgimento dei lavori. 5. Nel caso in cui, entro il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 2, il canone fosse già stato pagato, lo stesso sarà rimborsato tenendo conto del canone effettivamente dovuto applicando per ogni mese o frazione di mese una tariffa pari ad un dodicesimo di quella prevista per la fattispecie pubblicitaria; il rimborso non può superare la tariffa prevista per l'anno solare. 6. Per coloro i quali, entro il termine di presentazione della domanda di cui al comma 2, non abbiano ancora pagato, la determinazione del canone effettivamente dovuto viene calcolata utilizzando lo stesso criterio di cui al comma precedente. 7. Si applica la riduzione del 100 per cento alle pubblicità che pur riportando anche l'indicazione di soggetti privati, perché finanziatori, riguardano attività istituzionali del Comune e sempre ché le pubblicità siano conformi al dettato della Legge 160/2019.
CAPO IV **OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE** Articolo 83- Agevolazioni 1. Le tariffe del canone sono ridotte: a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento; b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento; c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre	**CAPO IV** **OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE** Articolo 83- Agevolazioni 1. Le tariffe del canone sono ridotte: a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento; b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento; c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre

utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità; d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento; e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento. f) è data facoltà alla Giunta Comunale di accordare una riduzione della tassa occupazione ~~spazi ed aree pubbliche~~ nella misura del 50%, con atto motivato, per quelle occupazioni, temporanee e permanenti, che contribuiscono alla valorizzazione della realtà urbana, nell'ambito degli indirizzi e degli obbiettivi dell'Amministrazione Comunale. g) al fine di favorire la collaborazione tra soggetti privati e l'Amministrazione comunale nella realizzazione di iniziative di interesse pubblico, è prevista la riduzione del 100% del canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni temporanee di suolo pubblico connesse ad eventi o attività oggetto di sponsorizzazione diretta a favore del Comune o di altro soggetto formalmente incaricato dall'Ente dell'organizzazione dell'evento. La riduzione è concessa per la durata dell'attività sponsorizzata e limitatamente alle superfici e ai periodi effettivamente utilizzati per la realizzazione dell'iniziativa. Per poter beneficiare della riduzione, il soggetto sponsorizzatore deve: ▪ stipulare con il Comune o con il soggetto incaricato apposita convenzione o contratto di sponsorizzazione; ▪ rispettare tutte le prescrizioni e condizioni indicate nella convenzione/ contratto e nella concessione di occupazione suolo pubblico rilasciata dall'ufficio competente, previa presentazione di apposita istanza, ai sensi dell'art. 66 del presente Regolamento.	utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità; d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento; e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento. f) è data facoltà alla Giunta Comunale di accordare una riduzione del canone ~~della tassa occupazione~~ spazi ed aree pubbliche nella misura del 50%, con atto motivato, per quelle occupazioni, temporanee e permanenti, che contribuiscono alla valorizzazione della realtà urbana, nell'ambito degli indirizzi e degli obbiettivi dell'Amministrazione Comunale. g) al fine di favorire la collaborazione tra soggetti privati e l'Amministrazione comunale nella realizzazione di iniziative di interesse pubblico, è prevista la riduzione del 100% del canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni temporanee di suolo pubblico connesse ad eventi o attività oggetto di sponsorizzazione diretta a favore del Comune o di altro soggetto formalmente incaricato dall'Ente dell'organizzazione dell'evento. La riduzione è concessa per la durata dell'attività sponsorizzata e limitatamente alle superfici e ai periodi effettivamente utilizzati per la realizzazione dell'iniziativa. Per poter beneficiare della riduzione, il soggetto sponsorizzatore deve: ▪ stipulare con il Comune o con il soggetto incaricato apposita convenzione o contratto di sponsorizzazione; ▪ rispettare tutte le prescrizioni e condizioni indicate nella convenzione/ contratto e nella concessione di occupazione suolo pubblico rilasciata dall'ufficio competente, previa presentazione di apposita istanza, ai sensi dell'art. 66 del presente Regolamento. h) Al fine di promuovere la vitalità del tessuto commerciale locale, incentivare la destagionalizzazione delle attività economiche e valorizzare gli spazi urbani nei periodi a minore affluenza, la tariffa del canone unico patrimoniale per le occupazioni temporanee realizzate dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è ridotta del 50%. La riduzione si applica esclusivamente alle

	occupazioni effettuate mediante l'installazione di tavoli, sedie, elementi di copertura amovibili e altre strutture funzionali al consumo all'aperto nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno. L'applicazione della riduzione è subordinata al possesso, da parte del soggetto passivo, del requisito di regolarità nei pagamenti del canone alla data di presentazione dell'istanza o del rinnovo dell'occupazione. La presente riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni tariffarie previste dal presente Regolamento per la medesima tipologia di occupazione.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.	2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
Articolo 89- Sanzioni – Indennità	Articolo 89- Sanzioni – Indennità
1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica all'occupante apposito avviso di accertamento esecutivo.	1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica all'occupante apposito avviso di accertamento esecutivo.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento.	2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.	3. Per ~~la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione~~ le occupazioni abusive o ~~difforme~~ difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, con un minimo di euro 50,00, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.	4. ~~Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.~~ Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del canone si applica la sanzione prevista dall'art. 38 del Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative del D.Lgs n. 173del 5 novembre 2024 ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 147/2026.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto	5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto

nell'articolo 23 del presente Regolamento. 6. Le sanzioni e le indennità di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. 7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva. 8. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, trova applicazione l'istituto del Ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s. m. e i..	nell'articolo 23 del presente Regolamento. 6. Le sanzioni e le indennità di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. 7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva. ~~8. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, trova applicazione l'istituto del Ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s. m. e i..~~ 8. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 "Sanzioni e interessi" e 19-bis "Ravvedimento" del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.
CAPO V **CANONE MERCATALE** Articolo 102- Sanzioni 1. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento. 2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. 3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689. 4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le	**CAPO V** **CANONE MERCATALE** Articolo 102- Sanzioni 1. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento. 2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, con un minimo di euro 50,00, ai sensi dell'articolo 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. 3. ~~Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.~~ Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del canone si applica la sanzione prevista dall'art. 38 del Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative del D.Lgs n. 173 del 5 novembre 2024 ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 147/2026. 4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le

procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento. 5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. 6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva. 7. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, trova applicazione l'istituto del Ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s. m. e i..	procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento. 5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019. 6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva. ~~7. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, trova applicazione l'istituto del Ravvedimento operoso disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s. m. e i..~~ 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 "Sanzioni e interessi" e 19-bis "Ravvedimento" del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.
	Articolo 103 bis – Contenzioso 1. Le controversie concernenti il canone sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria (Cass. Sez. Unite, Sent. n. 12225 del 01.05.2026).